

19/189/CU FS/C4

**DOCUMENTO DI EMENDAMENTI DELLA CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AL DDL DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 123/2019 DEL 24/10/2019
RECANTE " DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL
COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO DEI
TERRITORI COLPITI DE EVENTI SISMICI"**

Roma, 15 novembre 2019

Emendamento n. 1

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (*Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*).

1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole “*della durata massima di due anni*” nonché le parole “*di tipo tecnico-ingegneristico*”.

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per garantire l'estensione dei contratti a tempo determinato fino al limite temporale dei 36 mesi previsto dalla normativa nazionale ed europea. La sostituzione delle parole “di tipo tecnico-ingegneristico” con le parole “di tipo tecnico o amministrativo-contabile” mira invece a consentire l'assunzione anche di geometri, architetti e contabili, e non solo di ingegneri. Anche in questo caso la modifica è mutuata da quanto già previsto dall'art. 50-bis per il personale a supporto dei comuni.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 2

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

“1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.”;

MOTIVAZIONE

La modifica mira a consentire, mediante l'utilizzo della convenzione e ad invarianza di spesa, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sisma 2016 anche personale proprio delle società *in house* delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio Speciale per la ricostruzione. Il reclutamento mediante società *in house* è decisamente più speditivo di quello ordinariamente previsto mediante selezione a tempo determinato, inoltre consente una maggiore flessibilità di impiego in relazione ai carichi pendenti.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento n.3

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.”>>.

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per potenziare la struttura delle centrali uniche di committenza attraverso l'utilizzo delle risorse già individuate dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento n.4

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

<<ART. 3-bis (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55).

1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole “*nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al*” sono sostituite con le seguenti: “*nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del*”.>>.

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per estendere anche agli edifici esterni al perimetro geografico delimitato dagli allegati al D.L. 189/2016, ma che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi.

La modifica è finalizzata ad evitare che ci sia una differente disciplina per medesimi casi, indifferentemente dal luogo. L'attuale norma consente di presentare la domanda di sanatoria contestualmente alla richiesta di contributo per i soli comuni del cratere. Nei comuni fuori cratere, le pratiche di ricostruzione relative ad edifici che abbiano lievi difformità edilizie si trovano in una situazione di stallo, poiché per presentare la domanda di contributo i proprietari devono necessariamente prima sanare la lieve difformità edilizia. Tuttavia, per sanare l'abuso occorre ripristinare l'agibilità dell'edificio e dunque realizzare anche i lavori legati ai danni del sisma, senza averne l'autorizzazione.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento n. 5

Modifica articolo 37 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.

(Ripristino dell'intesa)

All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) **sono soppressi: “il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter)”**.

MOTIVAZIONE

Occorre ripristinare l'intesa nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legge n. 189/2016, per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, assicura peraltro la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

Emendamento n. 6

Articolo di nuova formulazione:

“Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016”

Gli interventi edilizi di ricostruzione dell’edificio danneggiato o distrutto, anche conseguenti alla delocalizzazione dello stesso su diversa area di sedime, rientrano, in ogni caso, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche generali e attuative, anche in aree sottoposte a vincolo, ivi compresi gli ambiti assoggettati a tutela di cui al d. lgs. 42/2004, fatto salvo il solo rispetto della volumetria preesistente, ad eccezione delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa sismica e igienico sanitaria, nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

MOTIVAZIONE

Consente di realizzare, anche in deroga ai limiti imposti dal DPR n. 380/2001, interventi di demolizione e ricostruzione, a parità di volume, anche con sagoma diversa e su diversa area di sedime, anche nelle aree sottoposte a vincolo, attraverso le procedure di cui all’art.22 del D.P.R. n. 380/2001 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) in quanto rientranti nella tipologia della “ristrutturazione edilizia” (in particolare per la Regione Lazio consente ad esempio di superare i limiti posti dal comma 2 dell’art. 55 della L.R. n. 38/99 per gli interventi in zona agricola dove non è contemplata la nuova costruzione).

Emendamento n. 7

Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1. All'art.1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

*“1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, **purché vigenti alla data del 24 agosto 2016**, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione”*

MOTIVAZIONE

Attraverso la modifica, verrebbe superato il problema relativo alla circostanza che, attualmente, la normativa sul piano casa, per la regione Lazio, non è in vigore.

Emendamento n. 8

Modifica articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. In tale caso è ammesso l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.”

MOTIVAZIONE

La previsione della possibilità di aggiudicare con il criterio del minor prezzo i servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate sotto soglia - sia pur nel rispetto dei principi comunitari - persegue un obiettivo significativo di **riduzione dei tempi** della ricostruzione pubblica.

Emendamento n. 9

Modifica articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Misure per la semplificazione delle procedure relative alla conferenza permanente e alle conferenze regionali di cui all’art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229*”.

All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: “*è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e*”.

MOTIVAZIONE

L’attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell’art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio.

Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all’espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza.

si propone pertanto di sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza – ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90.

Emendamento n. 10

Articolo di nuova formulazione:

“Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici”

- 1. In deroga alle previsioni di cui al DPR 465 del 4/12/1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.*
- 2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.*
- 3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale).*

MOTIVAZIONE

La maggior parte dei Comuni inseriti negli allegati al d.l. n.189/2016 sono Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Diversi Comuni hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria di tali comuni.

Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, in modo particolare dalla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale C (per popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

L'albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori anche il concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

Come ben noto la figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali, in particolare per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Stante la citata difficoltà riscontrata nel trovare segretari comunali disponibili a mettersi a servizio di comuni colpiti dal sisma si ritiene che una soluzione potrebbe essere individuata nella reviviscenza parziale della norma che prevedeva la riclassificazione delle sedi di segreteria prevista nella Legge 604 del 8/6/1962, estendendo di fatto la previsione dell'art. 11 comma 9 del DPR 465/1997.

La riclassificazione a sedi superiori renderebbe la sede più appetibile economicamente, ampliherebbe i potenziali interessati ai segretari iscritti in fascia professionale B e garantirebbe maggiore equità stante il peso del bilancio dei comuni colpiti dal sisma, l'aumento importante di dipendenti e di funzioni assegnate.

Disciplina equivalente è già stata prevista per gli amministratori comunali a cui è stata adeguata l'indennità di funzione a quella dei comuni con più di 10.000 abitanti.

Emendamento n. 11

Assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Comuni del cratere

All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il comma 1-ter: *“le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all’espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1.*

MOTIVAZIONE

Si attribuisce ai comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando risorse proprie fruendo delle medesime deroghe previste al comma 1 dell’art.50-bis.

Emendamento n. 12

Indennità per gli Amministratori locali

1. All'articolo 44, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole “per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle parole “fino al 31/12/2024”.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, , si applica l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

MOTIVAZIONE

Per quanto concerne i permessi degli amministratori locali dei Comuni terremotati, si interviene per consentire la maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica e fino al 31/12/2024.

Si accompagna la suddetta disposizione per applicare l'indennità di funzione relativa alla classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico della contabilità speciale.

Emendamento n. 13

All'articolo 4 comma 3 primo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo le parole "...anticipazioni ai professionisti.." aggiungere *"e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove..."*.

MOTIVAZIONE

In merito alle giuste ragioni sollevate per l'erogazione delle anticipazioni a favore dei professionisti disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 189/2016 occorre evidenziare che è altrettanto necessario prevedere una anticipazione che costituisce ristoro parziale delle spese sostenute non solo da professionisti ma anche da altri soggetti che hanno effettuato le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi geologici e relative prove. Senza la effettuazione di tali operazioni propedeutiche non è possibile per il professionista incaricato presentare il progetto.

Emendamento n. 14

All'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, dopo il primo comma, è aggiunto il comma che segue:

“1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) al comma 4:

1) le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: *“Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022.”*

b) dopo il comma 7, è aggiunto in fine, il seguente:

“7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.”

MOTIVAZIONE

La modifica proposta al comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e contraddistinta con la lettera a), tiene conto della circostanza che la gestione straordinaria della ricostruzione post sisma 2016 non potrà di fatto essere conclusa entro il 31 dicembre 2020, termine di durata prorogato dall'articolo 1, comma 990 della legge n. 145 del 2018., per cui è necessario prevedere una proroga quantomeno fino al 31 dicembre 2022. Nello stesso tempo è necessario prevedere la proroga delle risorse umane e finanziarie che operano nelle strutture degli Uffici Speciali per la ricostruzione e presso gli Enti locali.

La proposta invece di inserimento del comma 7-bis sempre del precitato articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è finalizzata a garantire una ricostruzione in visione prospettica con lo sviluppo progressivo e concreto delle aree colpite dal sisma attraverso la condivisione di scelte ed interventi finalizzati tra le amministrazioni territoriali e il Governo. Al riguardo, si propone la costituzione di un Tavolo tematico tra le istituzioni rappresentative dei relativi interessi.

Emendamento n. 15

All'articolo 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 sono apportate le modifiche che seguono:

- al comma 1, lettera a), dopo le parole*di bassa capacità strutturale*” sono aggiunte le parole “*e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.*”

- al comma 1, inserire le lettere:

“c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).;

“e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali”.

MOTIVAZIONE

La modifica recata al punto 1) si rende necessaria in quanto la previsione introdotta dal D.L. n. 123/2019 si limita ai soli casi di edifici in muratura mentre occorre estendere la casistica anche alle strutture in calcestruzzo quando ne viene certificata la scadenza delle caratteristiche meccaniche.

Emendamento n. 16

All'articolo 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il comma 2 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La modifica propone l'abrogazione del comma 2 in quanto tale disposizione limita fortemente la pianificazione e programmazione comunale tenendo conto che il decreto legge 189/2016 già prevede l'obbligo dell'adeguamento sismico delle scuole per assicurare il massimo della sicurezza per gli utilizzatori. Nel caso di edifici scolastici facenti parti di comparti o aggregati edilizi o assoggetti ai vincoli monumentali del Decreto Legislativo 42/2004 in genere l'adeguamento sismico non è possibile e pertanto si tratta di effettuare una scelta tra la delocalizzazione con notevole aumento della resistenza dell'edificio e della sicurezza degli occupanti e dall'altra il mantenimento della scuola all'interno del centro storico al fine di assicurarne la rivitalizzazione. Questa scelta incide notevolmente sulla pianificazione e programmazione comunale e si ritiene non opportuno che sia sottratta alle comunità locali.

Emendamento n. 17

All'articolo 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo il comma 2 sono inseriti i commi che seguono:

2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

“3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30:”;

b) al comma 4, la parola “*sentiti*” è sostituita dalle seguenti: “*d'intesa con*”.

2-ter. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

“Art. 14-ter

(Continuità attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici, da soggetti pubblici o privati, in tale caso solo qualora non siano stati delocalizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), in edifici pubblici, e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

2. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento.”

MOTIVAZIONE

La modifica risponde ad una finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara per gli appalti di lavori da espletarsi mediante la previsione del criterio del minor prezzo e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attingendo comunque ad un albo di operatori economici in possesso di requisiti di idoneità già verificati da amministrazioni pubbliche deputate e per l'effetto ritenuti validi ai fini della partecipazione agli interventi di ricostruzione. Tale procedura è ad ogni modo limitata agli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria dotati di progetti esecutivi che in quanto tali presuppongono un alto grado di specificazione delle prestazioni da eseguire e quindi un non elevato margine di miglioramento. Si riserva alla generalità degli aventi diritto a sorteggio una aliquota assegnata alle imprese del “Cratere” Centro Italia e, al suo interno, una preferenza, in quota parte, alle imprese del cratere della Regione ove si realizza l'opera. Tale ultima disposizione è ovviamente tesa a tenere conto di

quell'imprenditoria locale del cratere che, all'infuori della ricostruzione, non ha altre attività ordinarie al proprio attivo, stante la estesa devastazione edilizia nei luoghi di cui trattasi.

Con la seconda modificazione viene ripristinata l'intesa con i Vice Commissari, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, la quale peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

Relativamente all'introduzione dell'articolo 14-ter, la norma proposta è necessaria in quanto molti comuni ci segnalano che, soprattutto nella riparazione/ricostruzione di Municipi, Scuole e altre strutture ove stabilmente sono collocate persone ci sono notevoli difficoltà a reperire strutture provvisorie senza costi nei quali trasferire personale dipendente, alunni o altri ospiti. Con questa proposta dotiamo i comuni di risorse per provvedere ai trasferimenti provvisori all'interno delle risorse già assegnate per la riparazione e/o ricostruzione e quindi senza bisogno ulteriori di risorse.

Emendamento n. 18

All'articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, primo comma dopo la lettera c) è aggiunta in fine la lettera che segue:

c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.”

MOTIVAZIONE

L'integrazione alla modifica si rende necessaria per chiarire che la metodologia di caratterizzazione è applicata anche a tutte le frazioni provenienti dalla cernita delle macerie (codice 200399) effettuata nei siti di deposito temporaneo (in particolare per il codice 170904).

Emendamento n. 19

All'articolo 2, comma 2, 2^ periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola "sentiti" è sostituita dalle seguenti: "previa intesa con".

MOTIVAZIONE

La finalità è quella di ripristinare l'intesa nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi

Emendamento n. 20

All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato.

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi sismici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

Emendamento n. 21

All'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazione nella legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: *”alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2bis”* sono sostituite dalle parole: *“con riferimento ai Comuni di cui all'art. 1 commi 1 e 2”.*

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa si rende necessaria per estendere la disposizione concernente gli edifici ruderi e collabenti anche ai comuni fuori del cd. “cratere”.

Emendamento n. 22

All'art. 13, comma 6, prima alinea, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "*danneggiati o resi inagibili*" sono sostituite dalle parole: "*danneggiati e resi inagibili*".

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per mantenere distinti i canali di finanziamento relativi ai danni causati dall'evento sismico del 1997 da quelli degli eventi sismici del 2016.

Emendamento n. 23

All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.”

b) al comma 2 dopo le parole “o agli altri enti locali” sono aggiunte le parole “ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico”.

MOTIVAZIONE

Le modifiche si rendono necessarie per accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori mediante:

- la possibilità concreta per i dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis dai Comuni di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento anche in assenza delle qualificazioni professionali in termini di anni maturati come esperienza previste dalle Linee guida dell'ANAC in materia.
- la previsione che il Presidente della regione-Vice Commissario possa delegare lo svolgimento delle attività concernenti la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche anche a enti pubblici diversi da quelli individuati come soggetti attuatori e a soggetti (organismi di diritto pubblico) che ordinariamente ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono esercitarle (a titolo esemplificativo enti pubblici economici o ATO-Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata di servizi pubblici).

Emendamento n. 24

All'articolo 20-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e di Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i limiti dell'ammontare massino del contributo riconoscibile, le procedure di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. 4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire il rilancio effettivo delle aree colpite dal terremoto attraverso il riconoscimento della strategicità offerta dalle infrastrutture aeree delle Marche nonché dell'Abruzzo e dell'Umbria per la ripresa dell'economia locale.

Emendamento n. 25

All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.”

MOTIVAZIONE

La modifica proposta introduce la possibilità di indicare per eventuali subappalti le imprese necessarie per i singoli interventi a ridosso dell'inizio delle lavorazioni subappaltate.

Emendamento n. 26

All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2. bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.”

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3bis. “Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3.ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria.”.

MOTIVAZIONE

La finalità della modifica è quella di garantire l'obbligo di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia. È inoltre opportuno prevedere che l'Ufficio Speciale una volta accertata la irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori eserciti l'azione di rivalsa e conseguentemente prevedere la disposizione che introduce specifiche convenzioni con gli istituti previdenziali.

Emendamento n. 27

Dopo l'art.45 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

“45-bis

(Estensione disposizioni sul sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'art. 45 D.L. 189/2016 e s. m. i. per misure a tutela dell'occupazione.

2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017. “

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa, che incide sull'art. 45 del D.L. 189/2016 e ss. mm. ii. (sostegno al reddito dei lavoratori), ha la finalità di poter garantire, anche nel 2019, di adeguate forme di sostegno non solo per i lavoratori delle imprese in difficoltà ubicate nelle zone del cratere ma anche per coloro che a causa del sisma hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro. L'art. 45 D.L. 189/2016 ha consentito alle Regioni interessate di intervenire in favore dei lavoratori subordinati e autonomi sostenendoli nel reddito, attraverso un'integrazione salariale per i dipendenti impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa del sisma e attraverso un'indennità *una tantum* per coloro che avevano un'attività imprenditoriale autonoma nei luoghi del cratere. Si è trattato di una misura particolarmente importante per affrontare l'emergenza post sisma e dare supporto ai lavoratori.

La norma, sopra richiamata, ha previsto uno stanziamento complessivo di 259,3 milioni di euro ripartite tra le Regioni colpite dal sisma.

Ad oggi, in capo alle singole Regioni, risultano delle economie che, in assenza di un intervento normativo, rischiano di non poter essere impiegate in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Emendamento n. 28

All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le modificazioni che seguono:

a) al comma 7 bis è soppressa la parola “pubblici”.

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

MOTIVAZIONE

Tali proposte emendative si rendono necessarie per:

- la prima, per garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte.
- la seconda, per assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali.

Emendamento n. 29

All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

- a) il numero "200" è sostituito dal numero: "500";*
- b) il numero: "8,300 milioni" è sostituito dal numero: "20,750"*
- c) E' aggiunto, in fine, il periodo che segue: "Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi".*

MOTIVAZIONE

Le modifiche si rendono necessarie al fine di potenziare gli Uffici Speciali per la ricostruzione e i Comuni e consentire una concreta accelerazione alla ricostruzione.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI

Il decreto introduce misure per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni nei territori colpiti da eventi sismici.

Si prevedono norme per il ripristino della normalità e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale e la riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati.

Le modifiche normative riguardano in particolare i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nel Centro – Italia.

Si concorda sulle finalità del provvedimento tuttavia si ritiene utile sottolineare che è necessario integrare il decreto legge con le norme sotto proposte inerenti le ultime fasi per la chiusura dell'emergenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2019.

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 mostra un buon livello di completamento generale delle attività; rimangono pur tuttavia aperti alcuni fronti legati alla ricostruzione pubblica, dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici, nonché di rivitalizzazione dei centri storici e delle opere pubbliche più in generale, per i quali le risorse utili all'avvio dei cantieri sono state assegnate dallo Stato solo recentemente e non ancora versati.

In allegato la proposta di emendamento.

Emendamento n. 30

Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Dopo l'art.9 del DL 24 ottobre 2019, n.123, è inserito il seguente:

“Articolo 9 bis (Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. Al comma 2° dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
 - b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
6. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.
7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri

derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole *“di cui al comma 1, lettera a),”* sono aggiunte le seguenti parole: *“(c) e d),”*.

Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole *“lettere a), b)”* sono aggiunte le seguenti parole: *“, c) e d),”*;
- dopo le parole *“prodotti agricoli e alimentari,”* sono aggiunte le parole *“nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,”*;

13. Al comma 444°, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* la parola *“privata”* è soppressa.

Relazione Illustrativa **comma 1**

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 mostra un buon livello di completamento generale delle attività; rimangono pur tuttavia aperti alcuni fronti legati alla ricostruzione pubblica, dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici, nonché di rivitalizzazione dei centri storici e delle opere pubbliche più in generale, per i quali le risorse utili all'avvio dei cantieri sono state assegnate dallo Stato solo recentemente (complessivi ulteriori 350 milioni di euro) non ancora versati. Per tali attività non si ritiene di essere nelle condizioni di garantire il completamento delle fasi di concessione entro l'attuale termine di scadenza dello stato di emergenza, fissato nel 31 dicembre 2020.

Inoltre, il venir meno della Gestione Commissariale e del potere di Ordinanza potrebbe generare inopportuni rallentamenti anche nelle attività già avviate, considerando la grande mole di lavoro ancora presente nei comuni e le attività di erogazione a Stato Avanzamento Lavori ed a Saldo dei moltissimi lavori già avviati.

Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione, si ritiene pertanto opportuno differire tale termine di scadenza al 31 dicembre 2021.

comma 2

L'articolato proposto garantisce continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale

richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri.

Considerato che la norma consente l'utilizzo di soli contratti di lavoro flessibile e che il Commissario della Regione Emilia-Romagna si avvale di un'Agenzia di somministrazione lavoro con contratto in scadenza al 31/12/2020, data prevista per la fine dello stato di emergenza, il riconoscimento della proroga proposta con l'articolo di che trattasi garantirebbe certezza futura consentendo per tempo l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del medesimo servizio, nonché all'impiego del personale necessario allo svolgimento, con gli stessi ritmi, delle diverse attività relative alla ricostruzione. La norma ugualmente garantirebbe, anche in Lombardia ed in Veneto, il necessario supporto agli uffici per la conclusione delle procedure aperte ed ancora da svolgere.

* L'articolo proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012, di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

comma 3

Analogamente a quanto già esposto per motivare la necessità di un prolungamento al 2021 tanto dello *Stato di Emergenza*, quanto delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo, la norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma.

La proroga al 2021, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

comma 4

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, anche il supporto prestato da FINTECNA.

Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.

L'articolo proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

comma 5

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2018 per la Lombardia ed il Veneto e – a causa di una scrittura contorta della norma di proroga – fino all'anno 2019 per la sola Regione Emilia-Romagna è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi

inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rifondere i Comuni del mancato introito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto per prima cosa allineata per le tre Regioni coinvolte e quindi prorogata in armonia con il prolungamento dello *Stato di Emergenza*.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2018 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in: 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022.

La norma è conseguente alla proroga al 31 dicembre 2022 dello *Stato di Emergenza*.

comma 6

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

comma 7

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2021 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità, consentirà un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi da parte degli Enti Locali interessati dagli eventi sismici; i quali, in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione in atto, sono chiamati ancora a sostenere spese straordinarie connesse al sisma.

Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe infatti di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime.

commi 8 e 9

La norma estende al 31/12/2020 la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012. Il comma 9 serve ad aumentare l'autorizzazione di spesa a valere sul fondo del dl 74/2012 per tale finalità.

comma 10

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità delle aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le

risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ERVET).

comma 12

Nella Regione Emilia-Romagna, il Patrimonio Edilizio coinvolto dal Sisma del 2012 è rappresentato per più dell'80% da Beni Culturali, nello specifico chiese, castelli, palazzi, teatri, fortemente compromessi dagli eventi sismici.

Il Ministero dei Beni Culturali, il quale ha eseguito il rilevamento del danno sugli edifici vincolati o comunque di interesse storico architettonico con la relativa compilazione delle schede di rilevamento del danno (D.P.C.M. 23 /2006), ha individuato più di 2.000 edifici di pregio colpiti dal sisma.

Per gli edifici pubblici, compresi gli edifici di proprietà delle Diocesi, il finanziamento dei relativi interventi di ripristino è stato previsto nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche predisposto dal Commissario Delegato.

Per diversi edifici, invece, di proprietà privata, pur di acclarato interesse storico-architettonico, essendo gli stessi, alla data del sisma, residenze o sedi di attività produttive, il finanziamento dei relativi interventi di ricostruzione è stato attuato mediante i contributi destinati al ripristino dell'edilizia privata abitativa e produttiva.

Tuttavia, tra questi edifici sono emersi degli immobili di interesse storico-architettonico di proprietà privata di straordinaria importanza, per i quali non è stato possibile riconoscersi l'accesso ai contributi per la ricostruzione nell'ambito dei tre canali di finanziamento sopra citati. Si tratta di torri medievali, palazzi di campagna, chiese e oratori appartenenti a complessi nobiliari che nel corso dei secoli hanno perso la loro funzione primaria, ma che rappresentano la storia del territorio colpito dal terremoto.

Una situazione del tutto analoga si è manifestata anche nei territori della Lombardia, dove, pur con numeri meno rilevanti, il Commissario delegato ha avviato specifici Piani di finanziamento per gli edifici vincolati di interesse storico-architettonico e di culto, tanto pubblici che privati.

Ad oggi, in coerenza con quanto previsto dal Codice dei beni culturali (D.LGS 42/2004), secondo il quale "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione", ed inoltre che "i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione, in considerazione degli ingenti danni subiti a causa del sisma del 2012 ed al fine di assicurare anche la fruizione da parte della collettività di un così importante patrimonio immobiliare, i Commissari hanno disposto per lo stesso, nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche, che il finanziamento di interventi di ricostruzione fosse condizionato alla sottoscrizione da parte dei proprietari di una convenzione per il successivo uso pubblico del bene. La convenzione, per la Regione Emilia-Romagna, è stata a suo tempo concordata anche con l'ASDI (Associazione Dimore Storiche Italiane).

Tale emendamento risulta prodromico all'attuazione del suddetto iter, in quanto necessario per il reperimento delle risorse atte a finanziare gli interventi di ripristino sulla particolare tipologia di immobili sopra descritta.

Si rende altresì necessario prevedere la possibilità di finanziare con tali tipologie di risorse anche interventi su immobili di proprietà privata destinati ad altri usi oltre a quelli attualmente previsti dalla norma quali attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose. Attualmente tali interventi sono finanziati con le risorse di cui al *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, ma in coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012.

comma 13

In seguito ad una iniziale stima per difetto del danno prodotto dal Sisma del maggio 2012 nei territori della Lombardia, con la legge di stabilità 2016 (Legge n.208/2015), sono stati concessi al Commissario delegato alla ricostruzione della Lombardia ulteriori 70 milioni di euro, vincolando gli stessi al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, principale preoccupazione in quegli anni.

Ad oltre sette anni dal sisma, la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica va delineandosi con maggiore chiarezza, evidenziando un maggior onere per il completamento degli interventi pubblici a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, ormai avviata verso le fasi finali.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

Testo coordinato della norma emendata:

444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Emendamento n. 31

All'art. 13, comma 6, prima alinea, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole:

“danneggiati o resi inagibili”

sono sostituite dalle parole:

“danneggiati e resi inagibili”

Emendamento n. 32

All'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole:

“alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2bis”

sono sostituite dalle parole:

“con riferimento ai Comuni di cui all'art. 1 commi 1 e 2”

EMENDAMENTI REGIONE CAMPANIA SISMA ISCHIA 2017

Relazione illustrativa introduttiva.

Le presenti proposte emendative sono volte a colmare le lacune della vigente normativa sulla ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Come è noto tale ricostruzione, a differenza degli eventi sismici avvenuti nel 2016 nel centro Italia, non ha avuto una disciplina legislativa propria, mediante un testo legislativo dedicato.

Ed invero, la relativa disciplina legislativa ha trovato solo ospitalità all'interno del cosiddetto "Decreto Genova", precisamente in sede di conversione parlamentare di detto Decreto.

Precisamente, le norme su come fronteggiare l'evento sismico ischitano, sono contenute nella legge 16 novembre 2018, n. 130, come introdotte in sede di conversione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018.

Dette norme presentano evidenti lacune, in primo luogo con riferimento al decisivo tema della ricostruzione. Non può esistere ricostruzione senza un piano di ricostruzione. Correttamente tale tema è stato affrontato, per i Comuni del centro Italia interessati dal sisma del 2016, con un'articolata disciplina prevista dall'art. 11 della legge 229/2016. In quel caso si definiscono elementi essenziali ai fini di conseguire un valido strumento urbanistico che regoli l'opera di ricostruzione: chi redige il Piano, chi lo approva, con quali garanzie partecipative, con quale rapporto con la concorrente materia paesaggistica. Di tutto questo per Ischia non c'è nulla. Proprio ad Ischia! Dove vige un "Piano Territoriale Paesaggistico", approvato dal Ministero per i Beni e le attività culturali con Decreto dell'8 febbraio 1999 (GU n.94 del 23-4-1999). Le vigenti norme sono lacunose e inapplicabili, laddove attribuiscono una generica competenza pianificatoria al Commissario straordinario in palese contrasto con i principi fondamentali che regolano la materia del governo del territorio nel nostro ordinamento giuridico. E si tace sul rapporto fra pianificazione di ricostruzione e pianificazione paesaggistica, ignorando che il vigente Piano paesaggistico non può essere derogato dal Commissario straordinario, ma richiede un doveroso raccordo con le competenze attribuite al Ministero dei beni culturali dal D. Lgs. n. 42/2004, nel quadro della collaborazione già in atto fra Regione e Cambia.

In tale contesto la ricostruzione vera è in un vicolo cieco ed in tale condizione è destinata a restare se non si pongono urgenti rimedi.

Le presenti proposte compiono a tale scopo la scelta più logica e sostenibile sul piano normativo. Rendere applicabile il modello di pianificazione adottato dal legislatore per i Comuni interessati dal sisma del 2016 anche alla ricostruzione post sisma del 2017 ad Ischia. Naturalmente tale applicazione è prevista con gli opportuni raccordi normativi fra le due fattispecie.

Viene corretto l'art. 25 della legge 130/2018 nella parte recante una previsione contraddittoria sul rapporto fra condono e contributo di riparazione/ricostruzione. Tale previsione ha comportato notevoli problematiche applicative con effetti sostanzialmente paralizzanti la ricostruzione. Viene pertanto introdotta una previsione equa di ammissibilità al contributo solo per immobili muniti di titolo legittimante rilasciato esclusivamente con applicazione delle norme già in vigore alla data del sisma (21 agosto 2017).

Vengono introdotte anche norme volte a garantire che i ristori per danni subiti dalle attività produttive siano non solo per limitazioni parziali dell'attività imprenditoriale in ragione del sisma, ma anche, ovviamente, per le aziende che siano state costrette ad interrompere in toto l'attività. In questo colmando un'incredibile svista normativa che non ha trovato superamento in fase interpretativa ed applicativa.

Vengono estese anche ai Comuni d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 alcune norme di sospensione termini e di carattere fiscale, previste per i Comuni interessati dal sisma del centro Italia, per il medesimo periodo di durata.

Emendamento n. 33

ART. 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«ART. 24-bis

(Piano di ricostruzione).

1. La riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei territori interessati, sono regolati da un Piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania mediante apposita struttura tecnica costituita con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine :

a) per ufficio speciale s'intende la struttura tecnica di cui al comma 1 del presente articolo;

b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17;

c) il parere della conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 è reso dalla Conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei Sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno;

3. Il piano di ricostruzione assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'art. 11 della legge 229/2016 e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma della legge 130/2018. Il Piano di ricostruzione approvato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha anche valenza di piano paesaggistico per i territori interessati, quale stralcio del redigendo Piano paesaggistico regionale.

4. Al fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, con Ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali d'incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa degli aventi titolo mediante acquisto di unità immobiliare esistente, legittimamente assentita. Il Piano di ricostruzione disciplina le modalità attuative della presente disposizione, per gli aspetti urbanistico-edilizi.

5. Le aeree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito dalla concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo destinazione ad uso pubblico per dotazione di standard urbanistici ed interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.

Emendamento n. 34

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modificazioni all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

1. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ammissione a contributo è fatto riferimento solo a titoli di legittimazione rilasciati con esclusiva applicazione delle norme già vigenti alla data del sisma del 21 agosto 2017.».

Emendamento n. 35

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modificazioni all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la Regione Campania può approvare disposizioni volte a rendere prioritaria, semplificare ed accelerare la definizione delle istanze di condono riguardanti immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. A tale fine possono essere adottate intese con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'acquisizione dei pareri di competenza.

Emendamento n. 36

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modificazioni all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono erogati anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività in conseguenza del sisma. Il Commissario straordinario adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle presenti disposizioni. Le risorse occorrenti sono poste a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19.»

Emendamento n. 37

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Stato di emergenza dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, come modificate con l'inserimento del comma 4-quater ai sensi dell'articolo 1 del presente Decreto, sono estese ai Comuni interessati dallo stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 21 agosto 2017, dichiarato, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 e successive delibere di proroga.

2. Nel periodo di durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, per i Comuni interessati si applicano le sospensioni di termini e misure in materia fiscale previste dagli articoli 46,47,48,49 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ULTERIORI EMENDAMENTI DELLE REGIONI REGIONE ABRUZZO CRATERE 2009

Emendamento n. 38

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila).

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a realizzare le previsioni della Legge Madia effettuando la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto a seguito dell'emergenza sisma.

Tale esigenza è dettata dalla necessità di continuare ad avvalersi dell'esperienza maturata e a non disperdere le professionalità acquisite. Per conseguire tale obiettivo, si chiede che le somme trasferite annualmente per le proroghe del suddetto personale, diventino un trasferimento ordinario (in analogia a quanto effettuato per il personale dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 1 commi 796 e 797 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, rispetto a quelle già stanziare nella tabella E della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e annualmente trasferite per il personale a tempo determinato, pari ad euro 3.820.000,00 per il Comune dell'Aquila, per l'USRA e per l'USRC. Viceversa comporta un'economia in termini di procedure connesse alle rendicontazioni periodiche ed ai conseguenti procedimenti ministeriali.

Il mancato trasferimento impedirebbe ai Comuni l'applicazione della Legge Madia al personale a tempo determinato, che pur possiede i requisiti di legge, in quanto le somme non sono nella propria disponibilità ma oggetto di trasferimento statale annuale.

Emendamento n. 39

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziare per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.»*.

MOTIVAZIONE

L' 'emendamento è finalizzato a rendere stabile l'assegnazione delle risorse per il personale Ripam assunto a tempo indeterminato e ad innalzare in misura corrispondente il tetto di spesa di personale. Trattandosi di incremento stabile in dotazione organica, parte delle somme assegnate andranno ad incrementare in modo stabile il fondo del salario accessorio del personale dell'Ente (in applicazione di specifica disposizione contrattuale per il caso di incremento stabile in dotazione organica).

L' 'emendamento **non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato**, trattandosi di somme già stanziare per l'assunzione a tempo indeterminato del personale Ripam a norma dell'articolo 67-sexies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Viceversa comporta un'economia in termini di procedure connesse alle rendicontazioni periodiche ed ai conseguenti procedimenti ministeriali.

Le eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.

Emendamento n. 40

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, primo periodo, dopo le parole “*interventi di ricostruzione pubblica*” sono aggiunte le seguenti “*o privata*”;

b) al comma 40, le parole “*ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti*” sono soppresse;

c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola “*pubblica*” sono aggiunte le seguenti “*o privata*”.

Relazione illustrativa

Il co.40, art.2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha previsto la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, di predisporre un programma coordinato di interventi (da adottarsi entro il 5/4/2018), connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati:

- alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,
- alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma,
- al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi,

individuando come campo di applicazione il centro storico (art. 2, lett. A, decreto Ministro dei lavori pubblici

n. 1444/68) unitamente agli ambiti di Piano di Ricostruzione (art.14, co.5-bis, L.77/2009).

Il suddetto disposto normativo veniva introdotto in considerazione dell'esigenza dei Comuni di provvedere, tra l'altro, a ripristinare, nell'intero centro storico, l'integrità degli spazi pubblici compromessi a causa del danno indotto dalle attività di ricostruzione (es: danno causato dai mezzi di cantiere), nonché a realizzare, contestualmente all'intervento sulle pavimentazioni, le opere atte alla posa in sotterraneo delle linee servizi aeree, temporaneamente rimosse dalle facciate degli edifici nel corso degli interventi di ricostruzione.

Tali interventi, seppur non ascrivibili tra quelli “di ricostruzione” – mancando il presupposto del danno direttamente causato dal sisma – sono ammissibili ai sensi della richiamata norma a condizione che risultino “connessi e complementari” agli interventi di ricostruzione pubblica non già eseguiti.

I Sindaci dei Comuni del cratere hanno rilevato alcune criticità attuative del vigente disposto normativo, prevalentemente riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) Connessione e complementarità “agli interventi di ricostruzione pubblica”:

La connessione e complementarità ai soli interventi di ricostruzione pubblica, ma non agli interventi di ricostruzione privata (ampiamente prevalenti rispetto ai primi nei centri storici), precluderebbe l'ammissibilità a norma di legge, in particolare, delle seguenti fattispecie di interventi:

- Ripristino della pavimentazione degli spazi pubblici dei centri storici a seguito

del danno indotto dalle attività di ricostruzione privata (cantieri e passaggio mezzi);

- Realizzazione delle opere atte alla posa in sotterraneo delle linee servizi aeree ancorate alle facciate degli edifici privati, oggetto di spostamento temporaneo nel corso dei lavori di ricostruzione.

- b) Connessione e complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica “ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti”:

La connessione e complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica “ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti”, non consentirebbe interventi di riqualificazione o miglioramento correlati agli interventi pubblici eseguiti per primi dai Comuni e ad oggi conclusi.

Come posta, la norma non permette di conseguire gli obiettivi di riqualificazione o miglioramento in maniera omogenea, coerente ed unitaria per l'intero centro storico in quanto subordina l'ammissibilità degli interventi alla connessione e complementarità ai soli interventi di ricostruzione pubblica, nella maggior parte dei casi di tipo puntuale o riguardanti limitate porzioni di centro storico. Si consideri inoltre che, nei centri storici dei Comuni nei quali non sono previsti interventi di ricostruzione pubblica, non risulterebbe ammissibile alcun intervento ai sensi della L.172/2017.

Alla luce di quanto sopra, si giustificano le modifiche normative proposte.

Relazione tecnica

La copertura dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione delle modifiche normative richieste è a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della [*legge 23 dicembre 2014, n. 190*](#), nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento degli interventi di ricostruzione.

Emendamento n. 41

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto".>>

Relazione illustrativa

Si tratta di norma transitoria resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte all'articolo 2- bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, dall'approvazione del presente decreto-legge. Si riconosce ai comuni un nuovo termine per l'integrazione del programma di interventi già presentato, in conseguenza delle modifiche normative introdotte.

Relazione tecnica

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento n. 42

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente:

<<Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lett. a). ">>.

Relazione illustrativa

L'art. 11, comma 13 del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015 ha disposto che "Al comma 2 dell'articolo 67 -ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

Tale norma ha pertanto integrato le competenze dell'Ufficio con l'assegnazione di altri 66 comuni circa, senza prevedere un incremento della dotazione organica. Inoltre, essendo intervenuta dopo 3 anni dalla costituzione dell'Ufficio non ha potuto incidere con tutte le domande di contributo in corso di istruttoria, predisposte sulla base delle ordinanze emergenziali e pertanto non disciplinate dal d.p.c.m. 4 febbraio 2013, recante appunto la disciplina del riconoscimento di contributo per i soli interventi ricadenti nei centri storici ovvero, ove non coincidenti, nel perimetro di attuazione dei piani di ricostruzione.

La norma consentirebbe all'Ufficio di dover disporre di una procedura di istruttoria nuova e, in molti casi, non di mera ratifica di quanto già fatto dai comuni, consentendo comunque l'utilizzo di strumenti controllo e verifica idonei al corretto svolgimento delle funzioni di valutazione della coerenza dei progetti.

L'eccessivo ritardo nella consegna dei progetti da parte dei beneficiari del diritto al contributo nelle aree diverse dai centri storici (periferie comuni del cratere e comuni fuori cratere), oltre a produrre un significativo incremento degli oneri a carico delle risorse statali destinati alle varie forme assistenziali, comporta la mancata ricostruzione di intere frazioni ricadenti comunque nei borghi abruzzesi che vivono perlopiù di turismo e necessitano di rilancio anche socio-economico. E' pertanto necessario uno strumento normativo che consenta di individuare un termine inderogabile, sino ad ora rimesso al solo libero apprezzamento dei comuni troppo spesso vessati da contenziosi volti a delegittimare l'individuazione da parte di un comune di un termine inderogabile.

Relazione tecnica

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento n. 43

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente:

<< Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009.>>

Relazione illustrativa

L'intervento si propone di uniformare il tema delle alienazioni alla normativa intervenuta in seguito agli eventi sismici del 2012 e del 2016.

Relazione tecnica

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento n. 44

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78).

1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire il settimo periodo con il seguente:

<< A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse.>>.

Relazione illustrativa

Il fine della proposta emendativa è quello di svincolare il pagamento dell'ultimo stato avanzamento lavori sulle parti comuni da quello sulle parti esclusive.

Relazione tecnica

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento n. 45

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».>>.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>.

Relazione illustrativa

Il comma 2 della norma in esame, con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna poi un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto:

- per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere
- per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, in base alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, come convertito in legge, e, successivamente, dall'art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, come convertito.
- per l'anno 2018 un contributo pari a 2 milioni di euro in base alle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 co. 996

Il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

Relazione tecnica

Quanto ai profili di copertura della norma di cui all'art. 3, qui novellata, essa ha stabilito che il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 fosse attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive

disposizioni che sono via via intervenute. Si ricorda che l'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Per quanto attiene alle precedenti autorizzazioni, con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.

Emendamento n. 46

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:

<<Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.>>.

Relazione illustrativa

Tale emendamento ha lo scopo di favorire la valorizzazione della professionalità acquisita in ambito di emergenze e gestione post sisma dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Lavoratori che hanno ai sensi della c.d. "Legge Madia" tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 20 della stessa legge n. 75/2017.

Inoltre, come esplicitato dalla Legge n. 134/2012 all'art. 67-sexies, le attuali posizioni resesi vacanti in ragione dell'avvenuta scadenza delle graduatorie per i profili tecnici ed esaurimento delle stesse per i profili amministrativi e contabili è già finanziato sul fondo perequativo, capito (1357) Ministero dell'interno (fondo strutturale sine die). I posti vacanti sono addirittura maggiori rispetto al personale a tempo determinato di cui al comma 3.

L'intervento normativo proposto non è produttivo di effetti abrogativi né potrebbe generare condizioni di antinomia con la legislazione previgente.

Relazione tecnica

La modifica normativa richiesta, non produce alcun effetto in termini di ampliamento della pianta organica dei comuni interessati, in quanto la stessa è stata ampliata dall'art. 21 del decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55 del 2019 in misura (dinamica) e corrispondente alle unità assegnate dall'art. 67-ter, comma 5, ai comuni stessi (128+72); **non comporta inoltre nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di assunzioni già previste ed adeguatamente coperte dall'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.**

Emendamento n. 47

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

<<1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.>>.

Relazione illustrativa

La disposizione si riferisce al personale in servizio effettivo presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione del Comune di L'Aquila e del Cratere, relativi al terremoto del 2009 che ha colto la città di L'Aquila e l'Abruzzo. Il comma introdotto intende equiparare il trattamento economico del personale, o meglio dei dipendenti pubblici, che a vario titolo presta servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del cratere, con particolare riferimento al personale dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione, che sono passati a servizio dell'Ufficio Speciale senza poter in automatico beneficiare del trattamento già percepito dalle altre due platee di lavoratori in prestito presso il ridetto ufficio.

La norma che ha assegnato tale platea di lavoratori all'Ufficio è l'art. 22

La precisazione relativa all'applicazione della norma ai soli dipendenti pubblici in servizio è necessaria poiché presso gli Uffici speciali lavorano anche dipendenti interinali, personale co.co.co. e altri consulenti/esperti che, a vario titolo, forniscono agli uffici in questione assistenza tecnica specializzata. La precisazione serve ad evitare equivoci in merito all'ambito di applicazione soggettiva della norma.

Con riferimento al fatto che l'art. 46 *quinquies* del DL n.50/2017, al primo comma, estende a talune categorie di personale (personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter commi 3 e 6, del DL n.83/2012), in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione in Abruzzo post sisma 2009, il trattamento economico riservato dall'art. 50 del DL n.189/2016 al personale della Struttura del Commissario straordinario di governo che si occupa della ricostruzione post –sisma 2016 (si tratta di un trattamento economico accessorio di misura più elevata rispetto a quello che percepiscono i dipendenti pubblici del comparto ministeri ed enti locali), si precisa che tale disposizione di estensione del trattamento economico accessorio è già in vigore dal 1 gennaio

2018 e tale trattamento economico “maggiorato” è stato già esteso e riconosciuto al personale di cui trattasi in servizio presso gli Uffici speciali, per tutto l’anno 2018 e per l’anno 2019 in corso.

Si evidenzia, che l’emendamento in questione non incide sul citato primo comma che rimane invariato, lasciando, dunque, intatta la disposizione che estende il citato trattamento economico (proprio della Struttura Commissariale) agli Uffici speciali come originariamente formulata.

L’emendamento in esame, invece, aggiunge a tale primo comma un secondo periodo. Tale “aggiunta normativa” si è resa necessaria per i motivi di seguito esposti.

Con il comma 32 dell’art. 2-*bis* del DL n.148/2017, il legislatore ha introdotto, dal 1 luglio 2018, una modifica organizzativa che ha coinvolto l’Ufficio speciale per la ricostruzione del Cratere. Con tale modifica, dalla data del 1 luglio 2018, sono stati soppressi gli Uffici Territoriali per la ricostruzione (UTR) mentre per il personale in servizio con l’art. 22, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, convertito in legge n. 55 del 2019, “è assegnato temporaneamente all’Ufficio speciale per i comuni del cratere”, sopperendo così all’ambiguità della precedente formulazione normativa del comma 32, che non chiariva espressamente la sede del servizio di tale personale.

Ciò premesso, riepilogando, ad oggi presso l’Ufficio speciale per i comuni del cratere prestano servizio due categorie di personale:

- a) Il personale assunto ai sensi dell’art. 67-*ter* commi 3 e 6, del DL n.83/2012, il quale (per effetto del sopra citato art. 46, comma 1, DL n.50/2017) ha diritto a percepire il trattamento economico accessorio “maggiorato”;
- b) Il personale che prestava servizio presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione, oggi “assegnato temporaneamente all’Ufficio speciale per i comuni del cratere” che a tale trattamento economico accessorio non ha diritto (67-*ter*, comma 5 del DL n.83/2012).

Tale situazione crea una vera e propria disparità di trattamento nell’ambito del personale che lavora nello stesso Ufficio.

Proprio a tale situazione vuole ovviare l’emendamento in discussione che estende a tale ultima categoria di personale, descritta sub b), il trattamento economico accessorio “maggiorato”, che, si ribadisce, ad oggi viene già riconosciuto alla categoria di personale in servizio presso l’Ufficio Speciale, descritta sub a).

Si evidenzia, inoltre, una modifica di “tecnica legislativa”, introdotta dall’emendamento rispetto al primo comma dell’art. 46-*quinques*, DL n. 50/2017):

non si fa più riferimento alla fonte normativa in base alla quale il personale è assunto, per identificare il personale che ha diritto al trattamento accessorio (come accade nel primo comma), poiché tale impostazione si ritiene non essere adeguata all’ esigenza dell’Ufficio che è comunque quella di evitare disparità di trattamento tra tutto il personale che lavora nello stesso Ufficio, a qualunque titolo assunto (si pensi ad esempio all’ipotesi di un dipendente di altra amministrazione che venga destinato in comando presso l’Ufficio Speciale per la ricostruzione, che con tale formulazione ha diritto ad ottenere lo stesso trattamento economico accessorio degli altri dipendenti, in caso contrario ne resterebbe escluso).

Infine, la precisazione relativa all’applicazione della norma ai soli dipendenti pubblici in servizio serve ad evitare equivoci in merito all’ambito di applicazione soggettiva della norma, poiché presso gli Uffici speciali lavorano anche dipendenti interinali, personale co.co.co. e altri

consulenti/esperti che, a vario titolo, forniscono agli uffici in questione assistenza tecnica specializzata.

Sulla introduzione di “una disparità di trattamento tra il personale in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione e quello cessato dal servizio effettivo presso detto Ufficio”

Come sopra descritto, con l'emendamento in questione non si introduce una disparità di trattamento bensì la si evita.

Come già detto, il trattamento economico accessorio “maggiorato” è stato introdotto e riconosciuto per la prima volta, per il personale impiegato negli uffici per la ricostruzione, a partire dal 1 gennaio 2018. I presupposti per il riconoscimento di tale trattamento accessorio ad oggi sono i seguenti:

- essere stati assunti ai sensi dell'art. 67-ter commi 3 e 6, del DL n.83/2012 e
- essere stati “assegnati temporaneamente agli uffici speciali per la ricostruzione”.

Con riferimento al personale cessato dal servizio presso l'Ufficio speciale si possono elencare le seguenti ipotesi:

- a) personale che volontariamente ha lasciato l'Ufficio speciale della ricostruzione dal 1 gennaio 2018 ad oggi. Non ha più diritto al trattamento accessorio poiché viene meno uno dei presupposti previsti dalla legge;
- b) personale andato in pensione dal 1 gennaio 2018. Non ha più diritto al trattamento accessorio. Non ci sono casi ma se anche ciò fosse accaduto, quando si va in pensione si perde il diritto a qualunque tipo di trattamento accessorio ricevuto fino a quel momento poiché il trattamento accessorio è per sua natura legato alla prestazione del servizio;
- c) personale degli ex UTR, che è assegnato temporaneamente all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dal momento della entrata in vigore dell'art. 22, comma 3, e che potrebbe andar via.

Tali aspetti sono stati di recente chiariti dal Dipartimento di FP con parere 49209 del 26 luglio 2019 ove il dipartimento ha chiarito che tale trattamento è legato (come decorrenza) alla norma (art. 46-*quinques*), al servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'Ufficio ed all'effettività della prestazione.

Infine, in considerazione del fatto che si tratta di strutture costituite da molti anni e che appare molto elevato il rischio di contestazioni (anche in sede giudiziale), occorre precisare che gli uffici Speciali per la ricostruzione sono stati costituiti nel 2013. Il trattamento economico accessorio “maggiorato” di cui oggi si discute è stato riconosciuto per la prima volta dal 1 gennaio 2018.

L'emendamento in questione che, come sopra descritto, tende ad evitare una disparità di trattamento economico tra il personale che lavora nello stesso Ufficio, dovrebbe ridurre il rischio di contenzioso che invece, ad oggi, è molto elevato, proprio perché si registra nell'Ufficio tale evidente disparità di trattamento (possibile sentenza di condanna dell'Ufficio per il 27 novembre 2019).

Relazione tecnica

La modifica normativa comporta oneri per il bilancio dello stato per un importo fino a 1

milione di euro. Si tratta tuttavia di somme già stanziare per la ricostruzione post sisma 2009 in Abruzzo. **Alla copertura finanziaria si provvede, difatti, con le somme stanziare dalla tabella E della legge 24 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.**

La modifica normativa comporta oneri per il Bilancio dello stato per un importo massimo fino a 1 milione di euro.

La cifra è stata calcolata moltiplicando l'importo lordo massimo del trattamento accessorio dovuto per 12 mesi a ciascuno dei dipendenti che prestava servizio presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) e che, ad oggi, è temporaneamente assegnato all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

Il costo relativo al riconoscimento degli istituti di cui all'art. 46-*quinques* decreto legge n. 50/2017 si attesta sui seguenti valori:

- personale di categoria D (ccnl Enti locali): costo lordo unitario Euro 1.700,00

Il costo lordo stimato comprende tutte le voci di cui all'art. 46-*quinques* comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro

- personale di categoria C (ccnl Enti locali): costo lordo unitario Euro 1.400,00

Il costo lordo stimato comprende tutte le voci di cui all'art. 46-*quinques* comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro

Numero dipendenti ex UTR		costo lordo unitario per categoria mensile	costo lordo complessivo mensile	costo lordo complessivo annuale
categoria D	45	1.700,00	76.500,00	918.000,00
categoria C	8	1.400,00	11.200,00	134.400,00
Totale	53	3.100,00	87.700,00	1.052.400,00

L'importo è stabilito nella sua misura massima: come è noto il trattamento accessorio è legato alla prestazione effettiva del servizio, pertanto le eventuali economie maturate per ciascun anno potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Alla copertura finanziaria si provvede, con le somme stanziare dalla tabella E della legge 24 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Allo stato è pendente un contenzioso del lavoro dinanzi il Tribunale territorialmente competente con ragionevole previsione di esito sfavorevole per l'Ufficio il quale dovrà comunque far fronte a sopravvenienze passive anche a normativa invariata.

Emendamento n. 48

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

<<1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.>>.

Relazione illustrativa

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 nel dettare previsioni per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, pone a capo delle pubbliche amministrazioni ricomprese nel bilancio consolidato dello Stato, limitazioni delle politiche retributive del personale con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'anno 2010. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6231 del 18 settembre 2019 ha definito gli Uffici Speciali quali articolazioni periferiche dello Stato.

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, istituiti ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in ragione della loro natura speciale e temporanea, avendo solo una contabilità speciale intestata al Titolare dell'Ufficio, necessitano di un intervento normativo atto a colmare il vuoto di disciplina in merito al soggetto idoneo ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva, posta in essere dagli Uffici, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con specifico riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il trattamento accessorio corrisposto al personale ivi operante è quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma in esame individua tale soggetto nell'Ufficio Centrale di Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, la norma prevede che, qualora dal controllo effettuato sulla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

La disposizione normativa è necessaria al fine di legittimare e rendere attuabile la contrattazione

decentrata posta in essere dagli Uffici. In mancanza di siffatta disposizione, pur operata nel rispetto dei vincoli di bilancio (46-quiques) previste dalle norme vigenti ma non “certificata” da alcun organo previsto dalla legge, i dipendenti degli Uffici speciali potrebbero incontrare le osservazioni delle Autorità di controllo competenti.

Relazione tecnica

La presente disposizione normativa non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento n. 49

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

<<9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.>>.

Relazione Illustrativa

Il personale assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 67-ter, co. 6, L. 134/2012 ha svolto, con continuità e per un periodo temporale di oltre cinque anni, specifiche funzioni in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici.

Considerata la specificità delle funzioni sopra descritte la norma si prefigge di salvaguardare e valorizzare le professionalità maturate attraverso la collocazione in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La norma permette di valorizzare maggiormente l'impiego del personale oggetto della norma attraverso la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri APT che esercita l'indirizzo ed il coordinamento dei medesimi uffici.

Relazione economica

La norma non necessita di copertura in quanto al trattamento economico accessorio del medesimo personale già si provvede ai sensi dell'art. 46-*quinquies*, co.1, DL n. 50/2017.

Emendamento n. 50

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

<<5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata.>>.

Relazione Illustrativa

Il contingente di personale di cui all'art. 67-ter, comma 5 è sovente interessato da richieste di comando o fuori ruolo da Autorità o Enti che beneficiano di particolari regimi di deroga alla preventiva autorizzazione. Per far fronte a tali situazioni ed al progressivo impoverimento della dotazione di personale di cui la ricostruzione si avvale, si propone di destinare una quota del finanziamento di servizi di natura tecnica (ove trovano da sempre copertura le assunzioni a tempo determinato per il sisma 2009) alla temporanea sostituzione di massimo 8 unità di personale (5 per il Comune dell'Aquila e 3 per i restanti comuni del cratere).

Relazione tecnica

Per l'annualità 2020 la quota di finanziamento destinata dal CIPE ai servizi di natura tecnica destinati alla copertura economica degli emolumenti del personale a tempo determinato presentano già la necessaria capienza sino al 31.12.2020 in ragione delle economie venutesi a verificare per cessazioni e modifiche del profilo orario del personale a tempo determinato.

Emendamento n. 51

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «*Per l'anno 2019*» con le seguenti: «*Per ciascuno degli anni 2019 e 2020*».>>.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>.

Relazione illustrativa

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, istituito con l'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2014, al pari dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila viene individuato dal legislatore quale soggetto cui demandare il rilascio dei contributi per la riparazione dei danni occorsi al patrimonio immobiliare in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009.

Successivamente all'istituzione dell'Ufficio, che nasceva per le competenze di cui sopra riferite ai 56 comuni del cratere, il legislatore ha affidato all'Ufficio la competenza di consolidamento dei trasferimenti operati nei confronti dei 56 comuni nell'ambito delle risorse di cui all'art. 7 del decreto legge n. 43 del 2013, comprendenti gli interventi ricadenti nei circa 66 comuni fuori cratere (istruttoria rendicontazioni 166 comuni per le forme di assistenza alla popolazione).

Nel 2015, con le modifiche apportate dall'art. 11, comma 13, del decreto legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, all'Ufficio è stata affidata la competenza ad istruire tutte le richieste di contributo relative ad interventi ricadenti nei comuni fuori cratere. Ad oggi l'Ufficio assolve alle citate competenze istruttorie per 166 comuni. Inoltre, unitamente all'istruttoria delle pratiche, all'Ufficio il legislatore ha affidato la copertura ed il relativo trasferimento dei fondi (competenza e cassa) per la realizzazione dei citati interventi.

A far data dal 1° luglio 2018, l'art. 2-bis, comma 32, nel disciplinare la soppressione degli UTR, ha accentrato di tutte le funzioni sino ad allora affidate agli UTR, in capo all'URSC.

La norma di soppressione degli UTR, inoltre nell'assegnare al Titolare dell'Ufficio Speciale il coordinamento e la direzione esclusivi del personale sino alla data del 30 giugno 2018 operante presso le aree omogenee (60 unità) ha demandato all'USRC la logistica ed i relativi dell'accentramento. La norma inoltre dispone la cessazione delle figure di personale a tempo determinato sino al 30 giugno 2018 addette alle attività istruttorie delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.

Tuttavia, non è stata valutata l'opportunità di prevedere fondi a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle funzioni e dalle competenze trasferite all'Ufficio Speciale per la prosecuzione del regime di avvalimento da parte dei 166 comuni e, quindi, per far fronte alle funzioni ed alle competenze aggiuntive, stante anche l'invarianza della dotazione di personale, delle risorse strumentali e di quelle finanziarie (funzionamento, assistenza qualificata).

In ragione di ciò si ritiene necessario prevedere l'individuazione di risorse utili a far fronte a tali

maggiori oneri, anche mediante ricorso alla qualificazione di tali spese necessarie, quali “spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all’edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico” (cfr. legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 255).

La quantificazione di tale contributo deriva dalla seguente ricognizione del fabbisogno.

- a) Espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere
- b) Logistica del personale e politiche di armonizzazione

L’art. 21 del decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55 del 2019 ha assolto a tale esigenza prevedendo a relativa copertura del descritto fabbisogno solo per l’annualità 2019. Occorre pertanto prevedere la copertura di tali fondi per l’anno 2020.

Relazione tecnica

La modifica normativa comporta l’incremento della quota di assistenza tecnica assegnata all’Ufficio Speciale a decorrere dal 2020 per la quota massima di euro 500.000. Tale incremento potrà essere reperito con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Art. 1, comma 255 (“255. *Nella ripartizione delle risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all’edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico*”). I relativi fondi potranno essere riassegnati dal CIPE in quanto già assegnati e accreditati sulla contabilità speciale.